

## REGIONE SICILIA

### LEGGE 27 ottobre 2016, n. 23

Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta.

(GU n.15 del 15-4-2017)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 47 del 29 ottobre 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 2, le parole «tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017»;

b) all'art. 14-bis, comma 8, le parole «tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017»;

c) all'art. 18, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:

«4-quinquies. In via transitoria, per i comuni nei quali si e' proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonche' dell'elezione del Consiglio metropolitano, e' incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parita' di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.»;

d) all'art. 51, comma 1, le parole «e comunque non oltre il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 26 febbraio 2017».

2. Il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di cui al comma 4-quinquies dell'art. 18 della legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 ottobre 2016

CROCETTA

Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica  
Lantieri